

Bonissi Luca
Indirizzo, civico
CAP Città (PROV)
CODICEFISCALE

Per conto di:
Castiglia Vincenzo
Indirizzo, civico
CAP Città (PROV)
CODICEFISCALE

via PEC **Spett.le**
Lenovo (Italy) S.R.L.
Via San Bovio 3
20090 Segrate (MI)
PEC: pecdilenovo@providerpec.it

via PEC **Avv. Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
Avv. Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Indirizzo, civico
CAP Città (PROV)
PEC: mxxxxxxxxxxxxx@providerpec.it

p.c. via e-mail **Vincenzo Castiglia**
email@provideremail

Oggetto: Ulteriore messa in mora e diffida ad adempiere per rimborso licenza d'uso Microsoft Windows non accettata preinstallata su Lenovo ThinkPad E480 S/N **SERIALNUM**

Spettabile Lenovo (Italy) srl (di seguito semplicemente "Lenovo") e gentili Avv.ti Cxxxxxxxxxxx e Mxxxxxxxxxxxxx,

faccio seguito alla PEC inviata dagli Avv.ti Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data 26 marzo 2021.

Anzitutto mi preme evidenziare che il mandato ad un professionista iscritto all'apposito albo è necessario unicamente davanti al tribunale, alla corte di appello, alla Corte di cassazione e per le cause innanzi al giudice di pace ove venga superato il valore di 1.100 Euro e il giudice di pace non disponga altrimenti (artt. 82 e 317 Codice di Procedura Civile). In tutti gli altri casi la legge non dispone alcun obbligo di farsi rappresentare da un avvocato abilitato.

Il fatto che gli Avv.ti Xxxxxx e Xxxxxx, a cui Lenovo sembrerebbe aver dato mandato di assisterla (ma per cui non è stato fornito alcun documento, nonostante sia stato esplicitamente richiesto), indichino invece l'obbligatorietà di delegare un professionista iscritto all'albo per farsi rappresentare – tra l'altro per il semplice inoltro di una richiesta di rimborso di soli 42 Euro che personalmente fatico pure ad etichettare come assistenza "legale" – anche per attività stragiudiziali, palesa la malafede degli stessi: non è infatti credibile che avvocati competenti quali sono l'Avv. Xxxxxxx e l'Avv. Xxxxxxx non

conoscano le leggi e la giurisprudenza a riguardo (cfr anche Cass. n. 12840/2006, n. 15530/2008, n. 14085/2010, n. 13342/2018).

L'indicazione della "falsa" obbligatorietà di farsi rappresentare da un avvocato si configurerebbe quindi come intimidazione nell'ostruire e cercare di far desistere il sottoscritto dall'inoltare le richieste e le ragioni del sig. Castiglia a riguardo del dovuto rimborso, che – considerato l'insieme – ritengo violi ampiamente i canoni di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro richiesti dalla professione forense.

In secondo luogo, il sig. Vincenzo non ha l'obbligo di rendere conto a nessuno, nonché meno a Lenovo e a (quelli che parrebbero) i suoi difensori in questa vicenda, delle ragioni per cui ha preferito non rivolgersi direttamente al produttore inadempiente. È inoltre davvero singolare che ci si lamenti di non aver contattato direttamente il produttore quando è la stessa Lenovo ad aver incaricato uno studio legale esterno evitando di rispondere direttamente alla semplice richiesta di rimborso: parrebbe un atteggiamento perlomeno poco coerente.

In ogni caso, le ragioni per cui il sig. Castiglia ha preferito farsi rappresentare da una persona di fiducia sono già state ampiamente esposte nella prima pagina della lettera inviata in data 13 marzo 2020, proprio dove è stato riportato il passaggio della sentenza 1734/2020 (Lenovo // Bonissi) del Tribunale di Monza dove il giudice evidenziava la «*prepotenza e prevaricazione di un colosso commerciale nei confronti di un modesto consumatore*», parole che non sembrerebbero siano state percepite da Lenovo e dai suoi difensori: la sola ampiezza di questa doverosa premessa mi pare autoesplicativa della "prepotenza e prevaricazione" di Lenovo.

Venendo dunque alla richiesta del sig. Castiglia, devo constatare che, nonostante ben due lettere di messa in mora e ormai più di un mese trascorso dalla prima di esse, Lenovo non abbia ancora risposto alla richiesta del sig. Castiglia. La proposta fatta per tramite degli Avv.ti **Xxxxx** e **Xxxxxx**, infatti, non ha nulla a che vedere con il rimborso del solo software, riguardando invece la restituzione e rimborso sia dell'hardware che della licenza software, richiesta che il sig. Castiglia non ha mai effettuato.

Ricordo che la giurisprudenza è unanime nell'asserire che non «*possa essere impedito al consumatore di ottenere lo scorporo del solo sistema operativo dalla macchina compravenduta, in quanto non sussiste alcun ostacolo tecnico [...], né giuridico, alla sopravvivenza del contratto di vendita del prodotto hardware regolarmente concluso in caso di mancata accettazione della licenza d'uso del software preinstallato*» (Monza 1734/2020), e ancora la massima: «*l'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer [...]. Ne consegue che l'acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l'accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d'uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer*» (Cass. 19161/2014 e Cass. 4390/2016).

Rinnovo quindi ancora una volta la messa in mora e diffida ad adempiere ai sensi di legge per il rimborso di quanto il sig. Castiglia ha pagato per il software in oggetto pari alla somma di **42 Euro** per l'acquisto di **Microsoft Windows 10 HOME**, le cui modalità operative dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente.

Esorto dall'astenersi da condotte vessatorie ed ostruzioniste e comportarsi secondo buona fede (art. 1375 Codice Civile), anche in considerazione del fatto che non vi è nulla di tangibile da restituire a riguardo del software.

A titolo esemplificativo, visto che Lenovo non sembra aver ancora disposto la procedura per il rimborso del solo software anche se tenuta a farlo per contratto, riporto la semplice procedura adottata da Microsoft a riguardo del rimborso delle licenze preinstallate sui dispositivi dalla stessa prodotti:

- **Richiesta dell'identificativo della licenza non accettata** (in questo caso già fornito nella PEC del 23 febbraio 2021, che allego nuovamente)
- Richiesta dell'IBAN sul quale effettuare il **pagamento del rimborso**.

In difetto di tutto ciò, si sarà costretti ad adire le vie legali, con rifusione di spese, danni ed interessi.

Rinnovo anche la richiesta di esibizione del documento con il quale Lenovo ha dato incarico agli Avv.ti **Xxxxxxxx** e **Xxxxxxxx** di rappresentarla nella vicenda in oggetto, richiesta che pare essere stata completamente ignorata nella risposta alla precedente messa in mora e diffida ad adempiere.

Nella speranza che la prossima comunicazione da parte di Lenovo contenga tutti gli elementi necessari al fine di ottenere il rimborso richiesto dal sig. Castiglia, porgo distinti saluti.

Città, 31 marzo 2021

Luca Bonissi